

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

Le definizioni utilizzate nel presente statuto corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso:

ART. 1

1. La "Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto", - di seguito chiamata anche "Fondazione" - è persona giuridica privata senza fine di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi dell'articolo 2, 1° comma, del D.Lgs. 153/99. Trae origine dalle Casse di Risparmio di Rovereto (fondata nel 1841 dal Comune di Rovereto) e di Trento (fondata nel 1855 dal Monte Santo e dal Comune di Trento) che si fusero per formare un unico istituto creditizio con Regio Decreto 17 agosto 1934 n. 1538, nonché dal Monte di Credito su Pegno di Rovereto (fondato dal Comune di Rovereto nell'anno 1541 sotto la denominazione di "Monte di Pietà") incorporato nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Trentino-Alto Adige del 2 marzo 1987 n. 92/A.
2. L'Ente costituisce la continuità istituzionale della persona giuridica originata dalla applicazione della Legge 30 luglio 1990 n.218 e dal Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n.356, giusto Decreto del Ministro del Tesoro del 13 febbraio 1992.

ART. 2

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando primariamente nei campi della ricerca scientifica e dell'istruzione in tutte le loro forme.
2. Essa promuove inoltre attività culturali nonché studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico l'innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica amministrazione. Nella continuità istituzionale originaria, la Fondazione opera altresì nel campo dell'assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
3. La Fondazione opera attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, ispirati a criteri di programmazione pluriennale, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. Essa può operare in ambito locale, nazionale o internazionale, preferibilmente attraverso istituzioni aventi sede nell'ambito della provincia di Trento.
4. Il Comitato di Indirizzo della Fondazione emanerà uno o più regolamenti volti a disciplinare le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
5. La Fondazione si doterà di idonei strumenti diretti a valutare con regolarità l'efficacia e l'efficienza dei propri interventi e la tutela degli interessi contemplati dallo statuto. Il Comitato di Indirizzo istituirà procedure adeguate allo scopo.

ART. 3

1. La Fondazione, nei limiti di legge o di statuto, e salvo quanto disposto dal successivo comma, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché gestire imprese direttamente strumentali necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi statuari. Essa non può esercitare funzioni creditizie e qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni.
2. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali di cui al comma precedente.
3. La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per un importo complessivo superiore al 20 per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo rendiconto approvato

ART. 4

1. La Fondazione ha sede legale in Trento, in Via Calepina n. 1.
È facoltà del Comitato di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 5

1. Costituiscono patrimonio della Fondazione tutti i beni materiali ed immateriali di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
Esso si incrementa con:
 - a) gli accantonamenti al fondo di riserva obbligatorio di cui al successivo articolo 6 comma 1;
 - b) le riserve e gli accantonamenti facoltativi deliberati dall'Organo di Indirizzo, preventivamente sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza, per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione secondo principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio della tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - c) le riserve e gli accantonamenti previsti dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) gli introiti derivanti da atti di liberalità e da devoluzioni testamentarie per volontà del donante o del testatore;
 - e) il reinvestimento del reddito.
3. La Fondazione potrà investire in società non quotate sui mercati mobiliari regolamentati in misura complessivamente non superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, con la eccezione degli enti e società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali di cui al precedente art. 3, comma 2, fermi restando i limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 153/99 in materia di partecipazioni di controllo.
4. La Fondazione potrà altresì investire le proprie risorse disponibili in attività che non producono redditi nel caso in cui i relativi investimenti costituiscano perseguimento e realizzazione degli scopi statutari. Tali investimenti dovranno essere compatibili con la necessità di mantenere il valore del patrimonio nel tempo e di conseguire per il patrimonio nel suo complesso una redditività adeguata. In ogni caso, detti investimenti non potranno superare la quota del 10% dell'attivo patrimoniale quale risultante dall'ultimo consuntivo approvato.
5. Il Comitato di Indirizzo stabilisce i criteri per la gestione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto. In particolare la Fondazione diversificherà il rischio di investimento e di impiego in modo da ottenere un'adeguata redditività e potrà anche affidare la gestione patrimoniale a soggetti esterni abilitati ai sensi del D. Lgs. 58/98, comunque in base a criteri di scelta rispondenti al proprio esclusivo interesse.

ART. 6

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 153/99, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 153/99, ai settori di intervento previsti dall'articolo 2, comma 1, del presente Statuto;
 - e) altre destinazioni previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltative approvati dall'Organo di Indirizzo in base a principi di sana e prudente gestione;
 - f) erogazioni previste dall'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e di quanto previsto ai successivi articoli 12, 18 e 22 del presente Statuto.

ART. 7

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) Il Consiglio di Gestione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Gestione;
 - d) il Collegio dei Revisori.

2. Gli appartenenti agli organi della Fondazione devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile;
 - b) non essere sottoposti a misure cautelari di restrizione della libertà personale;
 - c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della Legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - e) non aver subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - f) non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità specifiche contemplate dallo statuto per le diverse cariche.

ART. 8

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo - di seguito chiamato anche Comitato - è composto da 18 membri, nominati con le modalità di seguito specificate.

2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato sono nominati secondo le modalità previste dal successivo articolo 11.

3. I membri del Comitato sono nominati, con le modalità previste dall'articolo 9, su designazione:
 - a) 2 del Sindaco del Comune di Trento;
 - b) 2 del Sindaco del Comune di Rovereto;
 - c) 4 della Provincia Autonoma di Trento;
 - d) 5 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, dei quali 2 direttamente da parte del Presidente, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7;
 - e) 3 del Rettore dell'Università degli Studi di Trento;
 - f) 2 delle organizzazioni che operano nel settore della cultura, selezionate secondo le modalità previste dall'articolo 9.

4. I membri del Comitato devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche o esperienze qualificate in materie inerenti i settori d'intervento primari della Fondazione, individuati all'articolo 2, comma 1, del presente statuto, o aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero aver espletato funzioni direttive o di responsabilità amministrativa presso enti pubblici o privati.

5. Dei membri del Comitato nominati in seguito alla designazione del Presidente della Camera di Commercio uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Trento e uno nel circondario del Tribunale di Rovereto.

6. Dei membri del Comitato nominati in seguito alla designazione della Provincia Autonoma di Trento, almeno uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Trento e almeno uno nel circondario del Tribunale di Rovereto.
7. Dei membri del Comitato nominati in seguito alla designazione del Comune di Rovereto, almeno uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Rovereto.
8. Dei membri del Comitato di Indirizzo nominati in seguito alla designazione del Comune di Trento, almeno uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Trento.
9. La designazione di componenti il Comitato è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento della Fondazione ed esclude rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la designazione; è escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul nominato, revoca compresa. I componenti del Comitato agiscono in piena autonomia e indipendenza ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

ART. 9

1. Ciascuno degli Enti citati al terzo comma dell'articolo 8, punti a), b), c), d), e), designerà, per ogni nomina da effettuare, un candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina. Il Comitato procederà alla verifica dei requisiti e quindi alla nomina del membro designato nei sessanta giorni antecedenti la cessazione della carica. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Comitato di Indirizzo provvede il Collegio dei Revisori.
2. Le organizzazioni che operano nel settore della cultura di cui all'articolo 8, comma 3 f), sono selezionate dai Comuni di Trento e di Rovereto in numero di cinque per ciascun Ente, secondo i criteri ed i requisiti stabiliti in apposito regolamento approvato dal Comitato. Ciascuna organizzazione potrà indicare un nominativo, che il Comune trasmetterà alla Fondazione; tutti i candidati dovranno aver maturato significative e qualificate esperienze in uno dei settori d'intervento primari della Fondazione, individuati all'articolo 2, comma 1, del presente statuto. Non è consentito indicare tra i candidati un appartenente agli organi direttivi o amministrativi delle altre organizzazioni selezionate dal medesimo Comune. Il Comitato nominerà membri dello stesso organo due tra i candidati indicati secondo le procedure del presente comma, uno scelto tra quelli espressi dalle organizzazioni selezionate dal Comune di Trento ed uno scelto tra quelli espressi dalle organizzazioni selezionate dal Comune di Rovereto.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 a), b), c), d), e), f), non potrà essere designato il nominativo di un soggetto privo dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 4.
4. Il Presidente del Comitato, almeno 5 mesi prima della cessazione della carica di un membro designato ai sensi dell'articolo 8, inviterà l'Ente cui spetta la designazione - o per quanto previsto all'articolo 8, comma 3f), il Comune cui spetta la selezione delle organizzazioni operanti nel settore della cultura - a provvedere agli adempimenti necessari; tale richiesta è comunicata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La designazione del nuovo membro - o l'elenco delle candidature espresse dalle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3 f) - dovrà essere comunicata alla Fondazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Fondazione, da inviarsi con lo stesso mezzo. Detta comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi utili e necessari per valutare i requisiti del designato; eventuali integrazioni della documentazione dovranno essere trasmesse alla Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata da quest'ultima. Lo stesso termine è concesso all'Ente designante per sostituire i nominativi per i quali la verifica dei requisiti desse esito negativo.
In carenza di designazioni dotate dei necessari requisiti, o in caso di incompletezza di queste ultime, il Comitato, al termine del mandato del membro che cessa la carica, procederà direttamente alla nomina del nuovo membro, rispettando anche l'eventuale requisito territoriale. Non più della metà dei membri del Comitato può essere nominata con tale procedura.

ART. 10

1. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Per assicurare la necessaria continuità d'indirizzo ed un ricambio regolare del Comitato, la scadenza delle cariche assunte all'interno di tale organo è scaglionata nel tempo, secondo la data di nomina di ciascun membro. Onde collegare la decorrenza delle cariche all'approvazione del bilancio di esercizio, la scadenza

della carica di ciascun membro del Comitato è stabilita al 30 aprile del quinto anno successivo alla data di assunzione della carica.

2. Il membro del Comitato che cessa dal secondo mandato, anche non consecutivo, nell'arco di dieci anni, non può fare parte del Comitato nel quinquennio successivo.
3. I membri in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.
4. Il Presidente del Comitato prende l'iniziativa per la sostituzione dei membri mancanti per qualsiasi ragione, invitando l'Ente designante a provvedere. Dalla data del ricevimento delle richieste inviata all'Ente cui spetta la designazione decorre il termine di 90 giorni di cui all'articolo 9, comma 6. In carenza di designazioni dotate dei necessari requisiti, o in caso di incompleteness di queste ultime, trascorso l'ulteriore periodo di 15 giorni concesso all'Ente designante, il Comitato procederà direttamente alla nomina del nuovo membro, rispettando anche l'eventuale requisito territoriale, nonché il limite previsto all'articolo 9, comma 6.

ART. 11

1. Il Comitato elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scelti tra i propri membri.
2. Il Presidente è eletto con votazione segreta dal Comitato con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri in carica. A partire dalla terza votazione, risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei membri in carica.
3. Il Vice Presidente è eletto, dopo l'elezione del Presidente, con votazione segreta dal Comitato con le medesime procedure previste per l'elezione del Presidente. Se il Presidente eletto è residente nel circondario del Tribunale di Trento, il Vice Presidente sarà scelto tra i membri del Comitato di Indirizzo residenti nel circondario del Tribunale di Rovereto e viceversa.
4. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal membro anziano. Si intende membro anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Comitato di Indirizzo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica fino allo scadere del loro mandato nell'organo.
6. Il Presidente presiede il Comitato e cura i rapporti con gli altri organi della Fondazione e con i soggetti esterni per le materie di competenza del Comitato medesimo.
7. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, o vacanza della carica.

ART. 12

1. Ai componenti il Comitato spetta un'indennità e, per la partecipazione alle riunioni dell'organo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura di tali indennità e le modalità di erogazione sono determinate dal Comitato di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata. Il diritto a percepire l'indennità viene meno per il membro che, nell'arco di 12 mesi, abbia cumulato tre assenze non giustificate, anche non consecutive.

ART. 13

1. Il Comitato ha compiti di impulso per quanto riguarda le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per l'assetto istituzionale dell'Ente. Esso elabora le linee generali di attività della Fondazione e detta le regole generali per il funzionamento dell'Ente e per la gestione del patrimonio.
2. Sono di competenza del Comitato:
 - a. l'approvazione e le modifiche dello statuto;
 - b. l'approvazione e le modifiche dei regolamenti, sentito il Consiglio di Gestione;
 - c. la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Gestione e la determinazione dei relativi compensi;

- d. la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori e la determinazione dei relativi compensi;
 - e. l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori;
 - f. la decisione circa l'accollo delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione;
 - g. la predisposizione e l'approvazione dei programmi pluriennali di attività, nei quali sono individuati, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento;
 - h. la destinazione delle risorse ai settori statutari;
 - i. l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale;
 - j. l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - k. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - l. l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, sentito il Consiglio di Gestione;
 - m. l'approvazione delle operazioni straordinarie relative alla Fondazione;
 - n. la verifica della permanenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza, relativi ai propri membri;
 - o. le designazioni di competenza della Fondazione di membri degli organi di enti, associazioni o altre organizzazioni, privi di scopo di lucro ai quali la Fondazione partecipi per sostenere attività inerenti i propri scopi statutari;
 - p. gli altri poteri attribuiti al Comitato di Indirizzo dallo statuto, in particolare con riferimento agli articoli 25 e 27.
3. Il Comitato può inoltre nominare esperti e commissioni consultive o di studio, permanenti o temporanee, inerenti le materie di propria competenza. In tali commissioni possono essere nominati membri interni e soggetti esterni. Il Comitato di Indirizzo determina composizione, durata, attribuzioni e modalità di funzionamento delle commissioni e, sentito il Collegio dei Revisori, l'eventuale indennità per i componenti interni ed il compenso per i componenti esterni, nonché le modalità per il rimborso delle spese.

ART. 14

1. Il Comitato si riunisce, di regola, almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei membri, o il Consiglio di Amministrazione, o il Collegio dei Revisori. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere spediti, di norma a mezzo lettera raccomandata, almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli membri del Comitato e del Collegio dei Revisori. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica almeno 24 ore prima della riunione. Tuttavia il Comitato può stabilire modalità di convocazione diverse purché sia garantita la conferma di ricezione da parte del destinatario.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dal membro anziano, come definito al precedente articolo 11, comma 4.
4. I verbali delle riunioni sono redatti da un Segretario nominato dal Comitato. I verbali firmati da chi presiede e dal Segretario sono trascritti su apposito libro vidimato ai sensi di legge.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo quando lo statuto preveda diversamente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
7. Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, all'istituzione di imprese strumentali nei settori rilevanti di interesse statutario o all'assunzione di partecipazioni di controllo in società

operanti nei medesimi, nonché quelle riguardanti operazioni straordinarie relative alla Fondazione devono essere assunte con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica.

8. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato e, qualora lo richieda almeno un componente dell'organo, esclusivamente su questioni riguardanti:
 - a) revoca del mandato nei confronti di componenti gli organi della Fondazione;
 - b) avvio di azioni di responsabilità nei confronti dei Presidenti e dei membri del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori.Nel caso di votazione a scrutinio segreto, l'approvazione della proposta richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

1. Il membro del Comitato che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e non può essere nominato nel quinquennio successivo.
2. Il Presidente del Comitato prende l'iniziativa per la sostituzione invitando l'Ente designante a provvedere sollecitamente.

ART. 16

CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di Gestione – di seguito chiamato anche Consiglio - è composto di un numero da 3 a 5 membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono nominati dal Comitato con le procedure previste dall'articolo 11 per la nomina del Presidente e del Vice Presidente dello stesso Comitato, ma con voto palese.
3. I membri del Consiglio sono nominati dal Comitato sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo.
4. A tale scopo, 6 mesi prima della scadenza del Consiglio il Comitato definisce, ai fini selettivi, gli specifici requisiti di professionalità, nell'ambito di quanto previsto dal successivo comma 5, che dovranno possedere i candidati in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio. Nella medesima occasione il Comitato dovrà determinare ai fini comparativi la diversa caratura degli elementi e fattori utili a valutare gli specifici requisiti, nonché determinare il numero di componenti l'organo.
5. I componenti il Consiglio devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali dell'attività della Fondazione, ovvero avere maturato una adeguata esperienza operativa o nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero tramite l'espletamento di funzioni direttive o di responsabilità amministrativa presso enti pubblici o privati.

ART. 17

1. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni. Ciascun membro del Consiglio non può svolgere più di due mandati consecutivi.
2. I membri in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.
3. Coloro che vengono a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati decaduti dal Comitato. L'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale informa il Comitato di Indirizzo.
4. Il membro del Consiglio che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e non può essere nominato nel triennio successivo.

ART. 18

1. Ai componenti il Consiglio spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dell'organo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese

sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura di tali compensi e le modalità di erogazione sono deliberate dal Comitato. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

ART. 19

1. Il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto. Esso ha inoltre compiti di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di Indirizzo.
2. Il Consiglio può delegare, determinandone i limiti, poteri al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri o al Personale dipendente con grado di Dirigente, e conferire procure a terzi. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data comunicazione al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.
3. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
 - a) gli investimenti e disinvestimenti patrimoniali di importo superiore al 5% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ivi inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta e gli altri atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare, nell'ambito dei criteri dettati dal Comitato di Indirizzo;
 - b) la gestione dei rapporti con società, enti o organizzazioni partecipati direttamente dalla Fondazione, la determinazione dei patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di tali società, enti o organizzazioni, le determinazioni in ordine all'utilizzo del voto nelle rispettive assemblee con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera o);
 - c) la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali e amministrativi e la resistenza alle stesse;
 - d) la predisposizione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale annuale, nell'ambito dei programmi pluriennali di attività;
 - e) l'approvazione dei singoli progetti, nell'ambito di quanto previsto dai programmi pluriennali di attività e dal documento programmatico previsionale annuale.
 - f) la decisione circa l'accollo delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione;
 - g) la verifica della permanenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza relative ai propri membri.
4. Il Consiglio può inoltre nominare esperti e commissioni consultive o di studio, permanenti o temporanee, inerenti le materie di propria competenza. In tali commissioni possono essere nominati membri interni e soggetti esterni. Il Consiglio determina composizione, durata, attribuzioni e modalità di funzionamento delle commissioni e, sentito il Collegio dei Revisori, l'eventuale indennità per i componenti interni ed il compenso per i componenti esterni, nonché le modalità per il rimborso delle spese.

ART. 20

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri, o il Comitato, o il Collegio dei Revisori.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere spediti, di norma a mezzo lettera raccomandata, almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica almeno 24 ore prima della riunione. Tuttavia il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse purché sia garantita la conferma di ricezione da parte del destinatario.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dal Consigliere anziano. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
6. I verbali delle riunioni sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio. I verbali firmati da chi presiede e dal Segretario sono trascritti su apposito libro vidimato ai sensi di legge.
7. Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto esclusivamente su questioni riguardanti membri del Consiglio. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, l'approvazione della proposta richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21 PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione svolge compiti di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento generale dell'Ente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche Amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) e la firma sociale; la rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.
2. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

ART. 22 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti, con le attribuzioni – ivi incluso il controllo contabile - e con le norme di funzionamento previste dal Codice Civile in quanto applicabili. I Revisori durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta.
2. Il Presidente e gli altri membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Comitato di Indirizzo.
3. I Revisori, sia effettivi sia supplenti, devono essere in possesso dei requisiti di legge. Si applicano anche ai Revisori le disposizioni di incompatibilità e cumulo delle cariche di cui agli articoli 24 e 27 del presente statuto.
4. I Revisori si riuniscono almeno ogni trimestre, redigendo il verbale delle riunioni, ed intervengono alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio.
5. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio o del Comitato o del Consiglio, decade dall'ufficio e non può essere nominato nel quadriennio successivo.
6. Il Collegio dei Revisori verifica la permanenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza relative ai propri membri.
7. Ai Revisori effettivi spetta un compenso fisso su base annua stabilito dal Comitato, tenuto conto anche delle eventuali Tariffe professionali, oltre a medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni ed al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, determinati dal Comitato.

TITOLO IV BILANCIO – DOCUMENTI PROGRAMMATICI

ART. 23

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di marzo successivo al termine dell'esercizio il Consiglio redige il Bilancio, completo della relazione sulla gestione, ed entro il successivo mese di aprile il Comitato, sentito il Collegio dei Revisori, approva l'intero documento.

In caso di particolari esigenze o contingenze i termini previsti al comma precedente possono slittare di un mese su conforme delibera del Consiglio.

3. Il bilancio deve essere redatto sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza.
In particolare, l'intero documento deve essere derivativo di corrette registrazioni contabili e della regolare compilazione del libro giornale, del libro degli inventari e degli altri libri contabili indicati, e per quanto recepibili in relazione alla natura giuridica privata, negli articoli 2214 e 2421 del Codice Civile. Circa le norme di compilazione del documento si richiamano in particolare gli articoli 2219 e 2423 del Codice Civile.
La medesima normativa in materia di libri e/o registri va osservata anche per le contabilità separate inerenti le imprese eventualmente esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 1), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, con la predisposizione di uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno il Comitato di Indirizzo approva, sentito il Consiglio di Gestione, i programmi pluriennali di attività.
5. Il documento programmatico previsionale annuale è predisposto dal Consiglio entro il mese di settembre di ciascun anno e approvato dal Comitato, sentito il Collegio dei Revisori, entro il mese di ottobre.
6. L'intero documento di bilancio ed il documento programmatico previsionale annuale sono resi pubblici; essi sono inviati, entro 15 giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.

TITOLO V

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

ART. 24

1. L'appartenenza ad un organo della Fondazione è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi dello stesso ente.
2. Allo scopo di assicurare condizioni formali e sostanziali di indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di assoluta trasparenza delle decisioni, nonché di evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di interessi, l'appartenenza agli organi della Fondazione è incompatibile con lo stato di:
 - a) amministratore o componente di organi direttivi o esecutivi di enti, associazioni od organizzazioni che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8, effettuano designazioni che diano luogo a nomine nel Comitato della Fondazione;
 - b) amministratore o componente di organi direttivi o esecutivi di enti, associazioni od organizzazioni con i quali la Fondazione abbia rapporti continuativi in ordine alla destinazione degli interventi;
 - c) dipendente con funzioni direttive, amministrative o esecutive di uno degli enti, associazioni od organizzazioni di cui ai punti a) e b);
 - d) collaboratore, anche a tempo determinato, di uno degli enti, associazioni od organizzazioni di cui ai punti a) e b), qualora tale rapporto possa potenzialmente inficiare la libertà di giudizio e l'indipendenza del soggetto in questione;
 - e) appartenente agli organi di altre Fondazioni di origine bancaria;
 - f) membro degli organi di Comuni, Comprensori, Province e Regioni, del Governo Italiano, del Parlamento Italiano e del Parlamento Europeo, titolare di funzioni direttive in partiti o movimenti politici o sindacali;
 - g) titolare di cariche amministrative e di controllo – nonché della carica di direttore generale – assunte nella Società conferitaria ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto e nelle Società ed Enti che con essa compongono il gruppo creditizio;
 - h) dipendente in servizio della Fondazione o della Società conferitaria, coniuge, convivente, parente o affine fino al 2° grado degli altri membri degli organi o dei dipendenti della Fondazione;

- i) Presidente, Vice Presidente, membro di Consiglio di Amministrazione o Giunta esecutiva o organi equivalenti, ovvero dipendente, di associazioni, federazioni od organizzazioni in qualunque forma costituite che rappresentano interessi collettivi di imprese.
3. L'incompatibilità è estesa a coloro che si trovino in una situazione oggettiva e duratura di conflitto di interessi con la Fondazione sia sul piano dell'operatività, sia su quello della gestione del patrimonio della Fondazione medesima.
 4. Le previsioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 non si applicano ai membri degli organi della Fondazione che entrino a far parte, su designazione della medesima e nel rispetto dell'articolo 28, degli organi di società, enti o altri organismi ai quali la Fondazione partecipi direttamente o indirettamente.
 5. La rilevanza della situazione di cui al punto d) relativa all'appartenente ad un organo della Fondazione è valutata dal Comitato di Indirizzo, in base a criteri di natura oggettiva, determinati in apposito regolamento.

ART. 25

1. Non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Gestione coloro che:
 - a) abbiano rivestito nei due anni antecedenti la carica di membro del Governo Italiano, del Parlamento Italiano o Europeo, ovvero cariche nei Consigli o nelle Giunte di Comuni, Comprensori, Province e Regioni;
 - b) abbiano presentato la propria candidatura in elezioni politiche o amministrative, tenutesi nell'arco degli ultimi due anni, anche senza risultare eletti;
 - c) abbiano ricoperto, nei due anni antecedenti, funzioni direttive in partiti o movimenti politici o sindacali, sia a livello nazionale, sia in ambito locale;
 - d) siano Presidenti o Vice Presidenti di Enti pubblici o di organismi a prevalente partecipazione pubblica; l'incompatibilità dura anche in caso di dimissioni, fino alla scadenza naturale del mandato.

ART. 26

1. La mancanza dei requisiti previsti all'articolo 7 o di quelli previsti per l'appartenenza a ciascun organo della Fondazione costituisce motivo di ineleggibilità alla carica per la quale si riferiscono. All'atto dell'accettazione della carica devono essere state rimosse le eventuali cause di incompatibilità.
2. Il venir meno dei requisiti per la nomina e la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. Il componente di un organo della Fondazione che si trovi in tale situazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo medesimo. L'interessato che abbia dato tale comunicazione può, entro 15 giorni, provvedere ad eliminare le eventuali cause di incompatibilità. Se ciò non avviene, o in presenza di situazioni di incompatibilità comunque autonomamente accertate, l'organo di appartenenza informa, entro 30 giorni, il Comitato di Indirizzo. Quest'ultimo dichiara la decadenza dalla carica e procede a norma di statuto alla sostituzione.

ART. 27

1. La Fondazione non può attribuire ad un singolo membro dei propri organi più di tre incarichi amministrativi e di controllo in società, enti o altri organismi partecipati dalla Fondazione stessa direttamente ovvero indirettamente.

TITOLO VI **TRASFORMAZIONE-FUSIONE-SCIoglimento**

ART. 28

1. La Fondazione, con deliberazione del Comitato assunta col voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica e approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 153/99, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini e conseguano scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento a seguito di provvedimento straordinario dell'Autorità di Vigilanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 153/99.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

ART. 29

1. Il mandato dei membri del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Gestione - già Consiglio di Amministrazione - in carica alla data di adozione del presente statuto la cui scadenza era fissata al 31 marzo rispettivamente del quinto e del terzo anno successivo a quello di nomina viene prorogato al 30 aprile rispettivamente del quinto e del terzo anno successivo a quello di nomina.
2. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori in carica alla data di adozione del presente statuto la cui scadenza era fissata al compimento del terzo anno successivo a quello di nomina viene prorogato al 30 aprile del quarto anno successivo a quello di nomina.